

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.

Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del parco regionale dei Colli Euganei

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 il parco regionale dei Colli Euganei come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.

3. La gestione del parco è affidata all'Ente parco dei Colli Euganei di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

Art. 2

Finalità

1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del parco e su di esso gravitanti;

- g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale.

TITOLO II

PIANO AMBIENTALE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 3

Contenuti del piano ambientale

1. Il piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

- a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;
- b) l'articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12;
- c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
- d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché i modi dell'acquisizione;
- e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;
- f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;
- g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e calcare per cemento, nonché, per le cave di trachite, la quantità massima dei materiali estraibili e i tempi di chiusura delle attività considerate incompatibili con le finalità del parco;
- h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del parco;
- l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
- m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:

- a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, e delle zone archeologiche;

- b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
- c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
- d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
- e) la rete viaria distinguendola in:
 - percorsi pedonali e ciclabili;
 - strade carrabili non asfaltate;
 - strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
 - strade carrabili asfaltate;
 - percorsi dei mezzi pubblici;
- f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
- g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;
- h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
- i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;
- l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e caratteristiche dei terreni come previsto nella legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nelle «grafie e simbologie regionali unificate».

4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del parco.

Art. 4

Elaborati del piano ambientale

1. Il piano ambientale è costituito da:
 - a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
 - b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
 - c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco in aree distinte,

nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;

- d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'articolo 3;
- e) programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5

Procedimento di formazione del piano ambientale

1. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.

2. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all'Ente parco.

3. I termini, di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo dell'Ente parco.

4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell'Ente parco.

5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata nel B.U.R. e il relativo piano è depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.

6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel B.U.R..

Art. 6

Efficacia del piano ambientale

1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia del piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il piano ambientale relativamente al perimetro del parco sostituisce le prescrizioni e i vincoli del piano regionale territoriale di coordinamento (P.T.R.C.), del piano di utilizzo delle risorse termali (P.U.R.T.) — limitatamente alle parti ambientali e urbanistiche —, nonché il piano provinciale per l'attività di cava e il programma provinciale di escavazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 7

Varianti al piano ambientale

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la medesima efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e contengono un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 8

Classificazione delle aree protette

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata:

- a) zona di riserva naturale;
- b) zona agro-silvo-pastorale;
- c) zona agricola;
- d) zona di urbanizzazione controllata.

2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati articoli 9, 10, 11 e 12 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del parco.

Art. 9

Zone di riserva naturale

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:

- a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso alla evoluzione spontanea della natura;
- b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
- c) zone di riserva naturale generale che richiedono l'attuazione d'interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra le attività produttive del settore primario e le condizioni naturali.

4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dello

ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti per il recupero degli stessi. È altresì affidata al piano ambientale la predisposizione dei criteri per la regolamentazione territoriale del sistema dei ripetitori radiotelevisivi.

6. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:

- a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione del manto di copertura delle strade bianche;
- b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dal comma 7;
- c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) l'apertura e la coltivazione di cave;
- f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;
- h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
- i) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
- l) l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;
- m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali;
- n) la costruzione di nuovi edifici;
- o) l'installazione di ripetitori radiotelevisivi privati.

7. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

- c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;
- d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con l'esclusione dell'ampliamento di volume;
- e) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 80 mq.

Art. 10

Zone agro-silvo-pastorali

1. Le zone agro-silvo-pastorali sono individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo.

2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la conservazione degli elementi orografici, dei cigli dei terrazzamenti e degli alvei antichi dei corsi d'acqua, nonché col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature e di siepi a confine.

3. All'interno di tali zone, il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole zone, con particolare riferimento alle alberature e siepi di confine; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, prevede una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.

4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non sono consentiti:

- a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione del manto di copertura delle strade bianche;
- b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelle necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) i movimenti di terreni e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
- f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

- h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
- i) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
- l) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali.

5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma precedente sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
- c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;
- d) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E1 di cui all'articolo 11 legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, limitatamente al riferimento agli articoli 4 e 7 della stessa legge;
- e) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura dell'1% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 200 mq.

Art. 11

Zone agricole

1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.

2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.

4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del

- popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
 - c) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
 - d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
 - e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;
 - f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
 - g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche.
5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia forestale;
 - b) tra gli interventi di cui alle lettere d) e) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
 - c) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, limitatamente al disposto degli articoli 3, 4 e 7 della stessa legge fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici;
 - d) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;
 - e) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà solo con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.

Art. 12

Zona di urbanizzazione controllata

1. Sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o perché costitutive dell'ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.

2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.

3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.

4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.

5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.

Art. 13

Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del parco

1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del parco.

2. I programmi prevedono in particolare:

- a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;
- b) gli interventi nei settori dell'agricoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
- c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;
- d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo dell'Ente parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.

4. Per quanto riguarda specificatamente il settore della agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:

- a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
- b) la applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque ecocompatibili;
- c) l'uso di pratiche colturali meno intensive;
- d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;
- e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terra di 10 metri lungo i corsi

d'acqua, su entrambe le sponde, e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

TITOLO III

ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 14

Istituzione dell'Ente parco dei Colli Euganei

1. È istituito l'Ente parco dei Colli Euganei, ente di diritto pubblico regionale dotato di personalità giuridica con sede all'interno del territorio del parco.

Art. 15

Regolamento dell'Ente parco

1. Il Regolamento dell'Ente parco contiene:

- a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco;
- b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;
- c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture, che non sia già espressamente disciplinato dalla presente legge.

Art. 16

Compiti dell'Ente parco

1. L'Ente parco:

- a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti;
- b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di valorizzazione di cui all'articolo 13;
- c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo attività e interventi volti alla realizzazione delle finalità del parco stesso, anche attraverso la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati, purché sempre in conformità alle indicazioni del piano ambientale del parco;
- d) provvede all'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento delle finalità del parco;
- e) provvede alla gestione dei terreni di proprietà della Regione Veneto nell'ambito del territorio del parco ai sensi della legge regionale 6 agosto 1981, n. 49;
- f) promuove la conoscenza dell'ambiente del parco e attua gli interventi di valorizzazione del medesimo.

2. Nell'area del parco, l'Ente parco esercita:

- a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle

Province, a norma dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11. Per quanto riguarda specificatamente l'attività di cava, l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 sostituisce i pareri previsti dall'art. 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativi alle autorizzazioni, alle concessioni e ai permessi di ricerca;

- b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, vincolo forestale e tutela forestale, attualmente esercitate dalla Giunta regionale e dal Servizio forestale regionale territorialmente competente, ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, ivi compresa l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente;
- d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche attualmente affidate, a norma della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, al Dipartimento dei lavori pubblici e all'Ufficio regionale del genio civile territorialmente competente.

3. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta da sei esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 a tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione ha il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi consuntivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi di cui all'articolo 17 e della Commissione tecnica di cui al comma 3. L'avvenuta costituzione degli organi e della Commissione tecnica è comunicata dal Presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.

5. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell'opera delle strutture regionali, e, previa stipula di appositi accordi, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati.

6. Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali nel territorio del parco si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. A tal fine la Giunta regionale cura che il territorio del parco sia ricompreso per intero nell'ambito di un unico distretto antincendio. L'Ente parco propone alla Giunta regionale gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all'esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi necessari.

Art. 17

Organi dell'Ente parco

1. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il Consiglio;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore del parco;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del parco sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 18

Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) da tre consiglieri comunali per ogni comune di cui all'articolo 1, designati da ciascun consiglio comunale, con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;
- b) da cinque consiglieri provinciali della Provincia di Padova, designati dal consiglio provinciale con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze.

2. Il primo consiglio è nominato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro 15 giorni da tale data il Presidente della Giunta regionale invita i comuni e la provincia interessati a provvedere entro 45 giorni alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute, purché siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

3. La durata del Consiglio è stabilita in cinque anni. I consiglieri comunali e provinciali decadono per il venir meno rispettivamente della qualifica di consigliere comunale e provinciale, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dello Ente parco.

4. Il Direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo;

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

6. Ai membri del Consiglio competono un'indennità di presenza di importo pari al 50% dell'indennità stabilita

dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

8. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

9. I componenti del primo Consiglio restano comunque in carica, in deroga a quanto stabilito dal comma 3, sino al 31 dicembre 1990.

Art. 19

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente e il Comitato esecutivo;
- b) nomina il Direttore del parco e i componenti del comitato tecnico-scientifico;
- c) adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il piano ambientale;
- d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano ambientale e delle relative varianti;
- e) adotta le varianti al piano ambientale;
- f) delibera i programmi di cui all'articolo 13;
- g) delibera il regolamento dell'Ente di cui all'articolo 15;
- h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
- i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del parco;
- l) delibera la pianta organica;
- m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative di cui al comma 1 dell'articolo 16;
- n) delibera la partecipazione in società e organismi di cui al comma 1 dell'articolo 16;
- o) delibera in ordine alle convenzioni previste dal comma 5 dell'articolo 16.

Art. 20

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.

2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri di cui almeno uno consigliere provinciale.

3. Il Direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 18.

5. Ai membri del Comitato esecutivo competono un'indennità di carica mensile di importo pari al 30% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spe-

se e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 21

Funzioni del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo:

- a) predispone il programma di attuazione di cui all'articolo 13;
- b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all'articolo 13;
- c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'articolo 16;
- d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
- e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambito del territorio del parco;
- g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;
- h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) dell'articolo 19;
- i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente.

Art. 22

Il Presidente dell'Ente parco

1. Il Presidente dell'Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti. qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il Presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.

4. Il Presidente inoltre:

- a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
- b) autorizza le attività di ricerca scientifica.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Comitato esecutivo da lui delegato.

6. Al Presidente dell'Ente parco compete un'indennità di carica mensile di importo pari al 60% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 23

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro 6 mesi dall'insediamento e dura in carica 5 anni.

2. Esso è composto:

- a) dal direttore del parco;
- b) da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio e alla difesa dell'ambiente tra cui: geologia, zoologia, botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, scienze storiche e archeologia;
- c) da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti per materia.

3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell'Ente parco.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 18.

5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24

Compiti del Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui programmi di attuazione di cui all'articolo 13.

2. Il Comitato tecnico-scientifico può essere sentito su richiesta degli organi di gestione del parco in merito a ogni altra questione di particolare rilevanza.

Art. 25

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.

2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni.

3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta una indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri

componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al 50% di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 26

Compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.

2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.

Art. 27

Consulta per il parco

1. La Consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei programmi di attività dell'Ente parco.

2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio dell'Ente parco fra le organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area dei Colli Euganei.

3. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Ente parco ed è dallo stesso presieduta.

Art. 28

Il Personale

1. L'Ente parco si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato dalla Giunta regionale.

2. Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dall'Ente parco ed è soggetto alle disposizioni di servizio emanate dal Direttore del parco.

3. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché in via prioritaria, del personale del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

4. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizio per lo svolgimento di attività di servizio al parco.

5. Il Consiglio delibera la pianta organica del personale che assicuri la presenza di idonee specializzazioni tecniche e amministrative in relazione alle funzioni demandate all'Ente parco.

Art. 29

Il Direttore del parco

1. All'Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio su proposta del Comitato esecutivo e scelto,

previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e in osservanza delle disposizioni contenute nel comma secondo dell'articolo 52 dello Statuto.

2. Il Direttore del parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

3. Della decisione di nominare il Direttore del parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

4. Il Direttore del parco:

a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e dei programmi biennali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale e dei programmi di cui all'articolo 13;

b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento delle attività tecniche;

c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari e adotta, nell'ambito e con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, le misure anche d'urgenza necessarie al miglior funzionamento del parco;

d) commina le sanzioni di cui agli articoli 34 e 35.

5. Il trattamento economico del Direttore del parco è determinato con delibera del Consiglio dell'Ente parco nel limite massimo del 70% del trattamento economico stabilito a norma dell'articolo 52 dello Statuto regionale per i dirigenti delle segreterie regionali. Al Direttore dell'Ente parco, qualora comandato o trasferito da altro ente pubblico, è mantenuto, se più vantaggioso, il trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza.

Art. 30

Controllo sull'Ente parco

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale con le seguenti modalità:

a) provvede tramite commissario ad acta, previa diffida ai competenti organi dell'Ente parco, ad adempiere al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;

b) provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione dell'Ente parco per grave violazione di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi e persistenti irregolarità nella gestione, per attività che compromettono il buon funzionamento dell'Ente, nonché alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi;

c) richiede al Collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione.

2. Entro il termine fissato ai sensi della lettera b) del comma 1 deve provvedersi alla nomina dei nuovi organi.

3. Al commissario straordinario spettano i compensi stabiliti per il Presidente dell'Ente parco rapportati al tempo di espletamento dell'incarico.

Art. 31

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale i provvedimenti concernenti:

- a) il regolamento dell'Ente parco e le sue modifiche;
- b) il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) la pianta organica del personale.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i provvedimenti riguardanti:

- a) i programmi di cui all'articolo 13;
- b) la partecipazione in società a norma del comma 1 dello articolo 16.

Gli atti di cui sopra sono inviati alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla adozione.

3. Le deliberazioni del Consiglio diverse da quelle di cui al comma 2 e le deliberazioni del Comitato esecutivo sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la stessa ne abbia comunicato la presa d'atto o se, nel termine di venti giorni dal ricevimento, non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o non ne pronunci l'annullamento.

4. Le deliberazioni del Consiglio concernenti la nomina dei componenti il Comitato esecutivo sono comunicate al Consiglio regionale.

Art. 32

Finanziamento dell'Ente parco

1. L'Ente parco utilizza le risorse finanziarie derivanti:

- a) da trasferimenti della Regione;
- b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
- c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- d) dall'irrogazione delle sanzioni;
- e) da eventuali rendite patrimoniali.

Art. 33

Vigilanza

1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uo- po incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informarne tempestivamente l'autorità competente.

6. Il Direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 34

Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente

1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.

2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.

3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 35

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34.

2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

- a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

- b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
- c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;
- d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

4. È in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36

Norma finanziaria

1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è determinato nella misura di lire 2.000.000.000.

2. Tale somma è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, prevista in lire 2.000.000.000, si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dai fondi già stanziati sul cap. 51052 «Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.

4. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di lire 150.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 «Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare immobili ricadenti nel territorio del parco così come individuato all'art. 1, per un importo massimo di lire 500.000.000.

6. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 5104 del bilancio regionale 1989, che viene incrementato per lire 500.000.000 mediante corrispondente riduzione dal cap. 51052 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 37

Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti

pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, progetti riguardanti:

- a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
- b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
- c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
- d) attività agrituristiche;
- e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;
- f) recupero di singoli beni monumentali e loro adiacenze;
- g) acquisizioni di aree;
- h) attrezzature delle aree pubbliche;
- i) acquisto e risanamento di immobili da destinare a musei etnografici, sede dell'Ente parco, attrezzature di ristoro.

Art. 38

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili e dalla medesima non derogate le norme della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 ottobre 1989

Cremonese

(L'allegata planimetria è posta al centro del presente fascicolo ed è stata ridotta del 15% per esigenze tipografiche, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e tre proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Tomiolo relativa a «Istituzione del Parco naturale regionale dei Colli Euganei» (progetto di legge n. 3);
 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale dei Colli Euganei» (progetto di legge n. 55);
 - proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Calimani, Gallinaro, Salzano e Varnier relativa a «Istituzione del Parco naturale regionale dei Colli Euganei» (progetto di legge n. 161);
 - proposta di legge dei Consiglieri Cremonese, Capuzzo, Pontarollo e Sala relativa a «Istituzione dell'Ente Parco dei Colli Euganei» (progetto di legge n. 277);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 2^a commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Norme per l'istituzione del Parco naturale dei Colli Euganei».
- La predetta commissione ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 luglio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 settembre 1989, n. 3460;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 6 settembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 3 ottobre 1989, n. 11748/22518, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando che il Governo ha rilevato «mancato coordinamento fra disposizione cui lettera a, secondo comma, articolo 35 legge stessa et disposizione cui lettera d, primo comma articolo 38 legge regionale 11 agosto 1989, numero 31, in quanto entrambe dette disposizioni sanzionano differentemente fattispecie suscettibili di coincidere fra loro, con conseguente illogicità qualora, in applicazione principio specialità, medesimo comportamento venisse sanzionato in misura inferiore se tenuto al interno parco regionale».

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38:

- Entro il **26 gennaio 1990**, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio dell'Ente parco regionale dei Colli Euganei (art. 18, comma 2, lr n. 38/1989).
- Entro il **28 aprile 1991**, il Consiglio dell'Ente parco regionale dei Colli Euganei adotta il piano ambientale (art. 19, comma 1, lettera c, lr n. 38/1989).
- **Ogni anno**, il Presidente dell'Ente parco regionale dei Colli Euganei convoca la Consulta per il parco (art. 27, comma 3, lr n. 38/1989).
- **Annualmente**, il direttore dell'Ente parco redige un rapporto sull'inflazione rilevata (art. 33, comma 6, lr n. 38/1989).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali, in sintonia con i dipartimenti competenti per le singole materie.